



**SEGRETERIA DI STATO PER LA GIUSTIZIA,
LA PREVIDENZA E LA FAMIGLIA**

RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL DECRETO DELEGATO

"DISPOSIZIONI PER L'IMPLEMENTAZIONE DELLA DIGITALIZZAZIONE DEGLI ATTI GIUDIZIARI"

L'obiettivo primario del presente decreto delegato è quello di introdurre disposizioni per l'implementazione della digitalizzazione degli atti giudiziari.

Il programma di informatizzazione generale del Tribunale ha visto la sua attuazione già dal 1 gennaio 2024. Dal 1 novembre 2024 è entrato a pieno regime il percorso amministrativo telematico, oggi tutti i ricorsi amministrativi vengono depositati e gestiti unicamente in maniera telematica.

Tenuto conto di quanto previsto all'Articolo 32 (Processo amministrativo telematico) della Legge 223/2020 *"È dato mandato al Congresso di Stato di emanare apposito decreto delegato atto a disciplinare il processo amministrativo telematico anche con riferimento alle regole tecnico operative per l'attuazione e la sperimentazione dello stesso. Il decreto delegato è emanato a seguito dell'identificazione sul mercato di un software in grado di rispondere alle specifiche esigenze di digitalizzazione dell'attività giudiziaria"* ed alla esigenza di portare a termine il progetto di digitalizzazione del Tribunale, si è proceduto alla stesura del decreto in oggetto.

L'articolo unico al comma 1 estende la disciplina del processo amministrativo telematico alle procedure concorsuali: gli atti e i provvedimenti sono depositati esclusivamente nella piattaforma PGDIT, a partire dal 1° gennaio 2026. Il comma 2 stabilisce l'obbligo del deposito delle sentenze nel processo civile di primo grado in formato digitale, nella piattaforma PGDIT. Il comma 3, prevede che le sentenze, le ordinanze ed ogni provvedimento a contenuto decisorio adottato dai Giudici d'Appello, di terza istanza, per i rimedi straordinari e per la responsabilità civile dei Magistrati sia civili che penali sono depositate nei modi di cui al comma 2. Il comma 4 prevede la modifica dell'articolo 10, comma 6, del Decreto Delegato n. 102/2024. Il comma 5 prevede che le disposizioni di cui al comma 4 si applicano anche alle notifiche delle ordinanze e delle sentenze civili alle parti costituite nel domicilio eletto.

Il Segretario di Stato
Stefano Canti



REPUBBLICA DI SAN MARINO

Contrada Omerelli, 43 - 47890 San Marino
T +378 (0519) 883090
segreteria.giustizia@gov.sm